



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 13, comma 5, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";



VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO, in particolare, il comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del soprarichiamato decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale "Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga";

VISTO il decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021, con il quale l'allora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministero dell'ambiente e della



tutela del territorio e del mare, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica a 150 kV denominata "Torre Annunziata" e dei raccordi in cavo a 150 kV alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, in comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento, che rientra nel più complessivo progetto di riassetto della RTN della Penisola Sorrentina ed è un'opera necessaria all'incremento della sicurezza della porzione di RTN compresa tra Castellammare, Torre Annunziata e l'Isola di Capri, prevede la trasformazione dell'esistente nodo di rete a 150 kV di Torre Annunziata in una S.E. in doppia sbarra in tecnologia blindata (GIS), raccordata in entra-esce all'esistente elettrodotto "Castellammare – Torre Annunziata Centrale", che consentirà l'incremento dell'affidabilità del collegamento della Cabina Primaria (C.P.) di Castellammare e dell'Isola di Capri attualmente connesse alla RTN mediante la C.P. a 150 kV di "Torre Centrale";

CONSIDERATO che il progetto, in particolare, prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- **Intervento 1** - S.E. di smistamento a 150 kV denominata "Torre Annunziata" in soluzione blindata (GIS);
- **Intervento 2** - Realizzazione dei seguenti collegamenti a 150 kV in cavo della S.E. di "Torre Annunziata" alla RTN:
 - "CP Castellammare – S.E. di Torre Annunziata" e "CP Torre Centrale – S.E. di Torre Annunziata" mediante la realizzazione di un entra-esce sull'esistente cavo a 150 kV "CP Torre Centrale – CP Castellammare";
 - un secondo collegamento "CP Torre Centrale – S.E. di Torre Annunziata";
 - collegamento "Nodo di rete (reattore) Torre Annunziata – S.E. Torre Annunziata" in sostituzione del collegamento "Nodo di Rete (reattore) di Torre annunziata – CP Torre Centrale" che sarà dismesso;



- “S.E. Capri – S.E. di Torre Annunziata” mediante l’attestazione dell’esistente collegamento in cavo “Nodo di Rete (reattore) di Torre Annunziata – S.E. Capri;

VISTO il punto 5 dell’articolo 4 del summenzionato decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021, che stabilisce il termine per la realizzazione delle opere in anni cinque, decorrenti dal 23 febbraio 2021;

VISTA l’istanza, acquisita al prot. Mase n. 208378 del 6 novembre 2025, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare i lavori entro il termine di cinque anni previsto dal punto 5 dell’art. 4 del predetto decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021, ha chiesto a questa Amministrazione, per conto di Terna S.p.A., giusta procura autenticata dal Notaio Dott. Marco De Luca in Roma, repertorio n° 48.802, raccolta n° 28.623, registrata a Roma 3 il 31 luglio 2024 al n° 16.527, Serie 1T, il rilascio in proprio favore di una proroga di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 23 febbraio 2026, dell’efficacia del summenzionato decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021, dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, come sostituito dall’art. 13-bis, comma 1, lettera b), l. 34/2022, del vincolo preordinato all’esproprio, compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del predetto termine di ultimazione dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all’eventuale mutamento del contesto di riferimento;

VISTA la sopracitata istanza del 6 novembre 2025, con la quale la Società ha altresì trasmesso la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con il richiamato decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021;

VISTA la nota prot. n. 223032 del 26 novembre 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l’avvio di un procedimento istruttorio, nel quale



verificare con gli enti coinvolti nell'originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l'eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l'avvio del procedimento di proroga dell'efficacia del decreto interministeriale n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021, della validità della pubblica utilità, del vincolo preordinato all'esproprio, dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 del summenzionato decreto interministeriale n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 46194 del 2 marzo 2026, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto dell'esito dell'iter istruttorio in oggetto, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (*Allegato 1*);

CONSIDERATO che, nella sopracitata istanza, acquisita al prot. Mase n. 208378 del 6 novembre 2025, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che la realizzazione delle opere autorizzate con il sopracitato Decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021 non potrà essere ultimata per le ragioni di seguito riportate:

- a seguito delle indagini preliminari e dei rilievi strutturali condotti sull'edificio esistente all'interno dell'area di sedime oggetto di intervento, è emerso che l'edificio da demolire risulta condividere una fondazione continua con l'edificio adiacente, di altra proprietà, per la preservazione del quale si è reso necessario procedere con un'approfondita attività di analisi strutturale e progettazione specialistica, finalizzata ad individuare le modalità di demolizione più idonee a garantire la stabilità e la sicurezza delle opere e delle infrastrutture elettriche presenti e le attività indispensabili per garantire la corretta e sicura esecuzione dei lavori hanno determinato un ritardo nell'avvio del cantiere, imputabile pertanto a circostanze oggettive di carattere tecnico e strutturale;
- le condizioni di criticità connesse al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno determinato un significativo allungamento delle tempistiche relative sia alla fase di progettazione esecutiva sia all'approvvigionamento dei materiali necessari per la realizzazione delle opere;



- le imprevedibili conseguenze del conflitto tra Ucraina e Russia hanno inciso negativamente sulla disponibilità e sui tempi di consegna delle forniture;

PRESO ATTO che i lavori di ultimazione dell'opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui al punto 5 dell'art. 4 del decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini per un periodo di tempo che non supera i due anni;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-*bis*.2 dell'art. 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-*bis* del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, "*Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario*";

VISTI gli atti di ufficio;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. E' prorogata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 23 febbraio 2026, l'efficacia del decreto autorizzativo n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021.

2. E' prorogato di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 23 febbraio 2026, il termine di ultimazione dei lavori, previsto dal punto 5 dell'art. 4 del Decreto n. 239/EL-422/329/2021 del 23 febbraio 2021.

2. Sono altresì prorogati di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dal 23 febbraio 2026, i termini dell'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità delle suddette opere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come sostituito dall'art. 13-bis, comma 1, lettera b), L. 34/2022, nonché del vincolo preordinato all'esproprio,



compresa la proroga dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 DPR 327/2001.

Articolo 2

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 135 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro e non oltre 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(Arch. Gianluigi Nocco)